

Non fece accordi elettorali con il boss Sparacio. Assolto dai giudici d'appello Lino Summa

Erano congetture. E interpretazioni poco rispondenti alla realtà dei dialoghi intercettati durante l'indagine. Non ci fu in sostanza alcun accordo elettorale. E le intercettazioni, in ultima analisi, non erano utilizzabili per un "cambio in corsa" dell'accusa iniziale, che era trasferimento fraudolento di valori, poi modificata con profili per il reato mafioso. È probabilmente per questi motivi - sono i cardini delle argomentazioni difensive -, che i giudici della sezione penale della corte d'appello ieri mattina hanno assolto Natalino "Lino" Summa, finito nei guai nel 2021 per l'operazione antimafia "Provinciale", dall'accusa di corruzione elettorale (l'originaria era di scambio elettorale politico-mafioso, che è stata derubricata in secondo grado). All'epoca Summa fu coinvolto, come candidato poi non eletto alle amministrative del giugno 2018 nella lista "Antonio Saitta Sindaco". E con lui venne indagato pure il padre, l'ex consigliere provinciale Nino Summa. Entrambi finirono agli arresti domiciliari, e Summa padre morì proprio mentre stava scontando la misura cautelare. L'ipotesi d'accusa iniziale era secondo la Distrettuale antimafia quella di aver stretto un accordo con il boss Salvatore Sparacio dietro il compenso di diecimila euro. L'accordo raggiunto, sempre secondo l'accusa iniziale, ora completamente "caduta", aveva portato a Summa 350 voti che però non erano stati sufficienti a farlo eleggere, ma solo perché la sua lista non ottenne il quorum. In totale Summa era stato il più votato della sua lista con 868 voti. Ieri il collegio presieduto dal giudice Francesco Tripodi e composto dai colleghi Bruno Sagone e Antonino Giacobello ha completamente ribaltato la sentenza di primo grado, che aveva visto il tribunale condannarlo con il rito ordinario a 4 anni e 3 mesi di reclusione per l'accusa originaria. La formula assolutoria decisa è "perché il fatto non sussiste" E pure l'accusa, in aula c'era il sostituto procuratore generale Giuseppe Lombardo, ieri mattina aveva chiesto l'assoluzione per Summa. All'epoca le indagini si incentrarono su alcune riprese e intercettazioni nella sala giochi di via Del Santo "Asd Biliardi Sud" e i risultati ottenuti da Summa: centosettantasei voti nella zona Camaro-Bisconte-Fondo Pugliatti, sottoposta al controllo di Sparacio, cinquantasette voti a Mangialupi, controllata da Giuseppe Aspri, e centoventuno voti nel quartiere di Maregrossa-Provinciale, controllata da Giovanni Lo Duca. Tutta questa prospettiva è completamente caduta in appello grazie alle considerazioni difensive dei legali di Summa, gli avvocati Pietro Pollicino e Tommaso Autru Ryolo, le cui teorie sono state evidentemente accolte dai giudici d'appello. Il primo punto. «Va innanzitutto evidenziato - scrivevano i due legali nell'atto d'appello -, che è risultata del tutto indimostrata la esistenza di un'associazione denominata "clan Sapraccio"». Il riferimento è alla sentenza dei riti abbreviati, il troncone principale del processo, con cui i giudici hanno cassato l'esistenza di un gruppo mafioso facente capo a Salvatore Sparacio, ma hanno letto la vicenda come una sua "affiliazione" al clan Lo Duca. «La sentenza impugnata - scrivevano ancora i legali -, non si fa in alcun modo carico di

tale dimostrazione, limitandosi ad elencare precedenti condanne dello Sparacio, riferibili agli anni 2005 e 2006» Il secondo punto, entrando più nella vicenda concreta. «Peraltro - scrivevano i difensori -, può, anzi, deve ritenersi esclusa in ogni caso la conclusione di un accordo tra l'odierno appellante e lo Sparacio Salvatore. È sufficiente all'uopo confrontarsi con il contenuto delle intercettazioni captate all'interno della sala biliardi per giungere facilmente alla conclusione che il Summa al momento dell'incontro fosse del tutto all'oscuro della volontà dello Sparacio di richiedere le somme di denaro o altra utilità in cambio del sostegno elettorale, che ciò avvenisse con l'utilizzo del metodo mafioso e, soprattutto, che il Summa abbia formulato in tal senso una promessa». Il terzo punto. «In definitiva - scrivevano gli avvocati Pollicino e Autru Ryolo -, la decisione impugnata si fonda esclusivamente su un dato congetturale relativo alla conclusione di un patto corruttivo elettorale, nonostante le intercettazioni, se lette con serenità ed obiettività, escludano il verificarsi di tale circostanza nei termini previsti dalla norma incriminatrice. Nessun contatto in prossimità delle elezioni, nessun appostamento o pedinamento positivo riguarda il Summa e lo Sparacio. Non rileva il perché il patto non si sia concretizzato (per volontà del Summa a modesto avviso della difesa), ciò che importa è l'assoluta carenza di prova rispetto all'assunto accusatorio».

Nuccio Anselmo